

Quanto alla rilevanza della questione sottoposta alla Corte costituzionale, è pienamente consapevole il giudice remittente che, avendo la norma richiamata vigenza fino al 31 luglio 2020 data fino alla quale è possibile ad oggi utilizzare tale forma di trattazione dei procedimenti civili, la questione si sarebbe potuta superare semplicemente rinviando la trattazione del procedimento ad una data posteriore al 31 luglio 2020.

Si osserva tuttavia che il procedimento di cui si tratta pende dal novembre 2019 ed ha tra le sue parti una procedura concorsuale così che la sua trattazione è *ex lege* prioritaria così che non era possibile differirne ulteriormente la trattazione.

Tale condizione rende attuale la rilevanza della questione così come richiesto anche dalla sentenza n. 91/2013 (red. Cartabia) dovendo necessariamente fare applicazione della norma oggetto della questione così come prospettata.

Ancora sotto il profilo della rilevanza appare necessario valutare se, ipotizzando che la decisione della Corte costituzionale possa intervenire in un periodo successivo al 31 luglio 2020, la questione rivesta il carattere di attualità per come definito con costanza dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (per un esame della tematica si rimanda ai quaderni dell'ufficio studi della Corte costituzionale dell'ottobre 2016 ed alla raccolta di decisioni ivi contenute).


Sul punto, in disparte il fatto che nulla impedirebbe alla Corte costituzionale ritenutane l'urgenza, di trattare la questione in data anteriore al 31 luglio 2020 poiché gli artt. 25 e 26 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953 consentirebbero di adottare una decisione in appena quaranta giorni, si deve osservare che se è pur vero che lo strumento previsto dalla lettera *f*) del comma 7 dell'art. 83, decreto-legge n. 18/2020 è attualmente previsto solo fino al 31 luglio 2020, non è possibile escludere che alla data del 31 luglio la situazione epidemiologica, che ha giustificato la sua introduzione, possa protrarsi soprattutto nei territori sui quali insiste l'ufficio giudiziario del giudice *a quo* che è collocato nel distretto di Corte d'appello di Brescia al cui interno è ricompreso anche il territorio di Bergamo e Brescia la cui situazione epidemiologica può certamente dirsi avere i caratteri del notorio quanto alla diffusività della pandemia da COVID-19 così che la rimozione della norma sospettata di illegittimità costituzionale appare necessaria alla luce della attuale situazione di fatto presente nel territorio lombardo e del suo possibile prolungamento.

Per una migliore comprensione della diffusività del *virus* nel territorio lombardo appare utile riportare i dati aggiornati alla data dell'8 maggio reperibili sul sito istituzionale dell'Istituto superiore di sanità: Sintesi dei dati principali – Lombardia:

79.369 infezioni diagnosticate dai laboratori di riferimento regionale;

età mediana 66 anni (0aa-100aa);

14.611 decessi.



Informazione disponibile per: 77896 casi.

